



# COMUNE DI FARNESE

PROVINCIA DI VITERBO

## REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

### ECONOMICI E PATROCINI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

#### INDICE

Premessa: .....	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione .....	2
Articolo 2 - Principi .....	2
Articolo 3 - Tipologie .....	3
Articolo 4 – Albo dei beneficiari .....	3
Articolo 5 – Soggetti Beneficiari .....	3
Articolo 6 - Criteri per la concessione contributi ordinari .....	4
Articolo 7 – Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari.....	5
Articolo 8 –Domanda di contributo ordinario.....	5
Articolo 9 - Domanda di contributo straordinario .....	5
Articolo 10 –Modalità di erogazione .....	6
Articolo 11 - Contributi di carattere eccezionale .....	6
Articolo 12 - Responsabilità .....	6
Articolo 13 - Dichiarazione.....	6
Articolo 14 – Concessione patrocinio .....	7
Articolo 15 – Servizi ed agevolazioni.....	7
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali .....	7
Articolo 17 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione.....	7

## **Premessa:**

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e dell'art. 38 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:

- *culturale, turistico, celebrativo;*
- *educativo e formativo;*
- *prevenzione e recupero del disagio giovanile;*
- *socio-assistenziale, socio sanitario;*
- *promozione della salute;*
- *relazioni internazionali;*
- *promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;*
- *sportivo e ricreativo;*
- *tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente;*
- *protezione civile;*
- *sviluppo economico.*

2.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;

b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Dirigente le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato *ex art. 5 lett. f)* della l. 266/1991;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

## **Articolo 2 - Principi**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

### **Articolo 3 - Tipologie**

1. **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.
2. **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.
3. **Contributi eccezionali:** somme di denaro erogate a sostegno di interventi e di attività anche private di carattere urgente ed eccezionale.
4. **Patrocini:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune.
5. Previamente all'atto di impegno della spesa e alla corretta imputazione sugli strumenti di programmazione finanziaria del comune, al fine di una corretta allocazione delle risorse, specie quando i contributi sono finalizzati al supporto delle attività produttive o profit, sia in termini di denaro che di prestazioni a favore dei percipienti, dovrà essere redatto un piano finanziario specifico che soddisfi le ordinarie richieste di chiarimento eventuale della Corte dei Conti. Detto piano finanziario dovrà essere estremamente dettagliato qualora nell'evidenza pubblica di avvio del procedimento (*che siano le linee guida annuali o il bando straordinario*) siano previste forme di compensazione con debiti di ogni tipo, anche di natura fiscale, previsti da norme o da strumenti convenzionali.

### **Articolo 4 – Albo dei Beneficiari**

1. A partire dal 2013 le funzioni dell'Albo dei beneficiari vengono assolte con la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto dalla delibera n. 59/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

I

### **Articolo 5 - Soggetti Beneficiari**

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:

- a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte negli appositi registri;
  - b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. Qualora questi soggetti siano imprese o appartengano al mondo “profit”, sarà necessario valutare nel dettaglio, oltre che le ragioni e motivazioni di opportunità politica di ordine generale, la compatibilità con la disciplina, comunitaria e nazionale, degli aiuti di stato al settore privato.
2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.
  3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
  4. Il Patrocinio del comune può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali del Comune.
  5. Il Patrocinio del comune di Farnese può essere in casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la comunità nel suo insieme.
  6. Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti profit per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:
    - a) gratuità dell’iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell’eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto nei confronti della crescita culturale della comunità. Inoltre, il richiedente il patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune;
    - b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell’Ente, con l’esatta descrizione dell’intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;
    - c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell’ottenimento del patrocinio del comune, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;

- d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per il comune.

#### **Articolo 6 - Criteri per la concessione contributi ordinari**

1. Per la concessione dei contributi il comune si uniforma ai seguenti criteri:

- *livello di coinvolgimento del territorio;*
- *livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;*
- *originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;*
- *quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;*
- *quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;*
- *gratuità o meno delle attività programmate;*
- *livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.*

#### **Articolo 7 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari**

1. Le Associazioni possono presentare richiesta di contributo su apposito modello di domanda (allegato A).
2. Le forme e le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere richiamate o precisate nel provvedimento deliberativo di assegnazione delle stesse ed essere tempestivamente e chiaramente comunicate ai destinatari.
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale a seguito della valutazione dei progetti presentati.
5. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

#### **Articolo 8 - Domanda di contributo ordinario**

1. Le associazioni e gli altri soggetti e enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Farnese, organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - *denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, indicazione se trattasi di impresa o soggetto no-profit;*
  - *descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;*
  - *dettagliato preventivo di spesa;*
  - *requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;*
  - *dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;*
  - *impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;*

2. La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata esclusivamente al protocollo comunale.
3. Esaurita l'azione per cui si chiede il contributo o, nei casi in cui il contributo viene erogato, con dettagliata motivazione, prima dell'azione a supporto dell'attività prevista, al termine dell'attività, sarà necessario produrre un rendiconto di come è stato speso o sarà speso detto contributo, fornendo anche la relativa documentazione che attesti la regolarità fiscale delle azioni svolte.
4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013.

#### **Articolo 9 - Domanda di contributo straordinario**

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 5 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al protocollo comunale, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 8.
3. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.

#### **Articolo 10 - Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'approvazione della Giunta Comunale con apposito atto.
2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di uno o più acconti, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.
3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
4. L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.
5. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.
6. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

### **Articolo 11 - Contributi di carattere eccezionale**

1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi di carattere urgente ed eccezionale.

### **Articolo 12 - Responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

### **Articolo 13 - Dichiarazione**

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il responsabile del servizio che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

### **Articolo 14 - Concessione patrocinio**

1. I soggetti di cui all'art. 5, interessati ad ottenere il patrocinio del comune devono presentare domanda all'Amministrazione comunale utilizzando apposito modello (Allegato B).

### **Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni**

1. Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti o Deliberazioni quadro e nell'ambito delle rispettive competenze, mediante Comunicazione della Giunta Comunale, con il riconoscimento del Patrocinio.

### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto, pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I responsabili dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.
4. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

### **Articolo 17 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione**

Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.

- 1.